



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0073/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3802/1219pf25-26/GC/PN/fm del 17 agosto 2026, depositato il 18 agosto 2026, nei confronti del sig. Angelo Guastafierro e della società Taurus Acerrana 1926 SSDARL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il procedimento trae origine dalle segnalazioni formulate dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti concernenti il mancato pagamento, da parte della società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L., delle somme stabilite dai competenti Collegi Arbitrali LND-AIC e LND-AIAC in favore dei calciatori Emanuele Allegra e Samb Falou Ndiaye e degli allenatori Nicola Nappa, Carmine Trinchese, Arturo Tudisco e Giovanni Sannazzaro.

Il procedimento veniva iscritto nel registro della Procura Federale in data 18 maggio 2026 al n. 1219 pf 25-26, inizialmente avente ad oggetto il mancato pagamento della somma dovuta al calciatore Emanuele Allegra.

Successivamente il procedimento veniva esteso, con provvedimento del 12 giugno 2026, anche ai mancati pagamenti segnalati in favore del calciatore Samb Falou Ndiaye e degli allenatori Nicola Nappa, Carmine Trinchese, Arturo Tudisco e Giovanni Sannazzaro.

Nel corso dell'attività istruttoria sono stati acquisiti vari documenti, fra i quali assumono particolare valenza dimostrativa:

1) la nota del 24.4.2026 del Dipartimento Interregionale con allegati:

- foglio censimento della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025-2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. del 20.3.2026, relativo alla vertenza n. 53/2025-2026, con notifica perfezionatasi in data 23.3.2026;

2) la nota del 26.5.2026 del Dipartimento Interregionale con allegati:

- foglio censimento della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025-2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. del 14.4.2026, relativo alla vertenza n. 180/2025-2026, con notifica perfezionatasi in data 16.4.2026;

3) la nota del 26.5.2026 del Dipartimento Interregionale con allegati:

- foglio censimento della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025-2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 21.4.2026, relativo alla vertenza n. CAA 57.2526, con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 23.4.2026, relativo alla vertenza n. 55.2526, con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026;

- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 23.4.2026 relativo alla vertenza n. CAA 60.2526, con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026;

4) la nota del 9.6.2026 del Dipartimento Interregionale con allegati:

- foglio censimento della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per la stagione sportiva 2025-2026;
- lodo arbitrale del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 21.4.2026 relativo alla vertenza n. CAA 57.2526, con notifica perfezionatasi in data 30.4.2026;

5) la comunicazione a mezzo email del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. del 7.7.2026 con allegati:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIC del 23.3.2026 del lodo arbitrale ricorso n. 53/2025-2026 Emanuele Allegra / SSD A RL Taurus Acerrana 1926 e ASD Real Acerrana 1926;

- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIC del 16.4.2026 del lodo arbitrale ricorso n. 180/2025-2026 Falou Ndiaye Samb / SSD A RL Taurus Acerrana 1926 e ASD Real Acerrana 1926;

6) la comunicazione a mezzo email del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 9.7.2026 con allegati:

- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIAC del 24.4.2026 del lodo arbitrale prot. CAA57/25-26 Nappa Nicola / SSD A RL Taurus Acerrana 1926;

- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIAC del 24.4.2026 del lodo arbitrale prot. CAA55/25-26 Trinchese Carmine/ SSD A RL Taurus Acerrana 1926;

- lodo arbitrale prot. CAA69/25-26 Sannazzaro / SSD A RL Taurus Acerrana 1926;

- ricevute di avvenuta consegna della comunicazione a mezzo pec del Collegio Arbitrale LND-AIAC del 30.4.2026 del lodo arbitrale prot. CAA69/25-26 Sannazzaro / SSD A RL Taurus Acerrana 1926.

Con atto del 17 agosto 2026, prot. n. 3802/1219pf25-26/GC/PN/fm, depositato il 18 agosto 2026, la Procura Federale ha quindi deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Angelo Guastafierro e la società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. per rispondere:

“1.- il sig. Angelo Guastafierro, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L.:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore Sig. Emanuele Allegra la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo arbitrale del 20.3.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 20.3.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore Sig. Falou Ndiaye Samb la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. con lodo arbitrale del 14.4.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 16.4.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

c) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all'allenatore sig. Nicola Nappa la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo arbitrale del 21.4.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

d) della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all'allenatore sig. Carmine Trinchese la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo arbitrale del 23.4.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 24.4.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

e) violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato all'allenatore sig. Giovanni Sannazzaro la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. con lodo arbitrale del 30.4.2026 comunicato alla Società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. con notifica perfezionatasi in data 30.4.2026, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

2.- la società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Angelo Guastafierro, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza”

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l'udienza del 24 settembre 2026, non sono pervenute memorie.

Il dibattimento

All'udienza del 24 settembre 2026, svoltasi in videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l'Avv. Nicola Pagnotta, mentre nessuno è comparso per le parti deferite.

L'Avv. Pagnotta ha illustrato i contenuti dell'atto di deferimento e ha concluso chiedendo l'irrogazione, nei confronti del sig. Angelo Guastafierro, della sanzione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione e, nei confronti della società Taurus Acerrana 1926 SSDARL, della sanzione di punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica nel campionato di competenza, da scontare nella corrente stagione sportiva.

La decisione

Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che i competenti Collegi Arbitrali LND-AIC e LND-AIAC hanno adottato cinque



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

distinte decisioni, rispettivamente in data 20 marzo 2026, 14 aprile 2026, 21 aprile 2026, 23 aprile 2026 e 30 aprile 2026, con le quali sono state riconosciute le somme dovute, rispettivamente, a Emanuele Allegra, Samb Falou Ndiaye, Nicola Nappa, Carmine Trinchese e Giovanni Sannazzaro.

La documentazione acquisita comprova, altresì, che le predette somme non sono state corrisposte nel termine previsto dalla normativa federale.

L'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., prevede che *“ Il pagamento ai/alle calciatori/calciatrici, agli/alle allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”* e comporta che, decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il comma 6 dell'art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che *“ Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”*.

Il successivo comma 7 stabilisce che *“ I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”*.

Questo Tribunale ritiene che, come da consolidata giurisprudenza (*ex pluribus* Decisione/0138/TFNSD-2025-2026), il rigoroso assetto normativo apprestato dall'ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati, trova fondamento nell'esigenza, sia di assicurare la costante stabilità economico-finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati e sia dalla necessità di salvaguardare la *par condicio* tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviaamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili (in tal senso Decisione/0093/TFNSD-2025-2026, conformemente CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

Le disposizioni citate assumono particolare rilievo nell'ordinamento sportivo, nel quale l'osservanza dei provvedimenti degli organi federali e arbitrali costituisce espressione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, del CGS.

Ne consegue la responsabilità del deferito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all'art. 31 del CGS.

Parimenti, sussiste la responsabilità diretta della società Taurus Acerrana 1926 S.S.D. A R.L. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio Presidente, munito dei poteri di rappresentanza.

Ai fini della graduazione della sanzione, il Collegio, rilevato che si è in presenza di una pluralità di decisioni arbitrali rimaste ineseguite, riguardanti cinque distinti creditori e intervenute in un arco temporale ravvicinato, ritiene di dover applicare, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza federale (per tutte, Decisione n. 0138/TFNSD-2025-2026), un punto di penalizzazione per ciascun distinto inadempimento, per complessivi cinque punti. La penalizzazione deve essere scontata, secondo il medesimo consolidato orientamento, nel campionato corrente.

In applicazione del criterio sopra richiamato, la sanzione congrua per la società è quella di punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

Con riferimento alla sanzione dell'inibizione per il sig. Angelo Guastaffierro, considerata la pluralità delle violazioni contestate, il Collegio ritiene congrua la sanzione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) in luogo di quella proposta dalla Procura pari a anni 2 (due) e mesi 6 (sei).

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Angelo Guastaffierro, anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Taurus Acerrima 1926 SSDARL, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

IL RELATORE
Daniela Nardo

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 5 ottobre 2026



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai